



Decisione/0058/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valeria Ciervo - Componente
Monica De Vergori - Componente
Daniela Nardo - Componente
Francesco Ranieri - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3800/15pf26-27/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, depositato il 19 agosto 2026, nei confronti della sig.ra Antonina Flavia Fiore e della società Olbia Calcio 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto n. 3800/15pf26-27/GC/PN/fm del 17 agosto 2026, depositato presso la Segreteria di questo Tribunale il 19 agosto 2026 e in pari data notificato agli incolpati a mezzo posta elettronica certificata, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare la sig.ra Antonina Flavia Fiore, all'epoca dei fatti amministratrice unica dotata dei poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 S.r.l., nonché la medesima società.

Alla sig.ra Antonina Flavia Fiore veniva contestata la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei rispettivi lodi: a) al calciatore sig. Christian Arboleda la somma di euro 6.935,61, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 134/2025-2026, definita con lodo emesso il 29 aprile 2026 e notificato il 1° maggio 2026; b) al calciatore sig. Lorenzo De Grazia la somma indicata nell'atto di deferimento in euro 5.644,43, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 117/2025-2026, definita con lodo emesso il 20 marzo 2026 e notificato il 23 marzo 2026.

Alla società Olbia Calcio 1905 S.r.l. veniva contestata, invece, la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dalla propria legale rappresentante, così come descritti nel capo di incolpazione che precede.

Lo svolgimento del procedimento e le risultanze istruttorie

Il procedimento trae origine dalle segnalazioni della Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale del 9 giugno 2026 (prot. Registro Generale uscita n. 5654) e del 17 giugno 2026 (prot. Registro Generale uscita n. 5825), con le quali è stato rappresentato alla Procura Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il perdurante inadempimento della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. rispetto alle somme stabilite in favore dei calciatori Christian Arboleda e Lorenzo De Grazia dai lodi arbitrali irrituali pronunciati dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

Quanto alla prima posizione, dagli atti risulta che con lodo arbitrale irrituale deliberato il 29 aprile 2026 nella vertenza n. 134/2025-2026, dichiarato inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. ha accolto il ricorso del calciatore Christian Arboleda e ha condannato la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. al pagamento della somma lorda complessiva di euro 6.935,61, oltre interessi legali e rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite, dei compensi arbitrali e dei diritti amministrativi. Il lodo è stato trasmesso dalla Segreteria del Collegio all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, segreteria@pec.olbiacalcio.com, il 1° maggio 2026 alle ore 10.54.35, con ricevuta di avvenuta consegna generata in pari data alle ore 10.54.37.

Quanto alla seconda posizione, con lodo arbitrale irrituale deliberato il 20 marzo 2026 nella vertenza n. 117/2025-2026, del pari inappellabile e immediatamente esecutivo, il Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C., dichiarata la contumacia della società resistente, ha accertato il diritto del calciatore Lorenzo De Grazia e ha fatto obbligo alla società Olbia Calcio 1905 S.r.l. di corrispondergli la somma di euro 5.644,42 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di legge, oltre interessi legali e rivalutazione, ponendo altresì a



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

carico della medesima società i compensi arbitrali, i diritti amministrativi e le spese di assistenza legale. Il lodo è stato trasmesso al già indicato indirizzo di posta elettronica certificata della società il 23 marzo 2026 alle ore 14.01.16, con ricevuta di avvenuta consegna generata in pari data alle ore 14.01.22.

Il verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 15 gennaio 2026, acquisito agli atti, attesta che l'unico socio, preso atto delle dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, ha deliberato di nominare amministratrice unica della società, a tempo indeterminato e fino a revoca, la sig.ra Antonina Flavia Fiore, «alla quale attribuire tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e la rappresentanza della società». La medesima qualifica risulta confermata dal foglio di censimento federale per la stagione sportiva 2025/2026, sottoscritto in Olbia il 10 febbraio 2026, nel quale la sig.ra Fiore è indicata quale amministratrice unica e legale rappresentante della società matricola n. 932818.

Iscritto il procedimento nel registro della Procura Federale il 2 luglio 2026 al n. 15 pf 26-27, all'esito dell'attività istruttoria è stata notificata, il 9 luglio 2026, la comunicazione di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 123 del Codice di Giustizia Sportiva, con ricevute di avvenuta consegna delle ore 11.59.32, quanto alla sig.ra Fiore, e delle ore 12.00.29, quanto alla società. Nel termine assegnato né la sig.ra Antonina Flavia Fiore né la società Olbia Calcio 1905 S.r.l. hanno chiesto di essere sentite o depositato memorie difensive.

Il deferimento è stato depositato il 19 agosto 2026 e notificato in pari data a entrambi gli incolpati, con ricevute di avvenuta consegna delle ore 10.41.59 e delle ore 10.42.47. Con comunicazione del 19 agosto 2026 il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato per la discussione l'udienza del 22 settembre 2026, da celebrarsi in videoconferenza, dandone avviso alle parti nei modi e nei termini di cui agli artt. 53 e 85 del Codice di Giustizia Sportiva. Anche in questa fase gli incolpati non hanno depositato memorie, istanze o documenti.

Il dibattimento

All'udienza del 22 settembre 2026, celebrata in videoconferenza, è comparso per la Procura Federale l'Avv. Debora Bandoni, la quale si è riportata integralmente all'atto di deferimento, concludendo per l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 12 di inibizione per la sig.ra Antonina Flavia Fiore e 2 punti di penalizzazione per la società. Nessuno è comparso per i deferiti. All'esito della discussione il Tribunale si è riservato la decisione, che è stata assunta nella Camera di consiglio tenutasi in pari data.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria svolta e del dibattimento, la responsabilità dei deferiti deve essere accertata nei termini di seguito precisati. Giova muovere dal quadro normativo di riferimento. L'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. dispone che *“ il pagamento ai/calciatori/calciatrici, agli/alle allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”*, soggiungendo che, *“decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva”*. A sua volta, l'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che *“ il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 5, 94 quinquies, comma 8 e 94 septies, comma 6 delle NOIF, delle somme accertate dal competente Collegio Arbitrale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*, mentre il successivo comma 7 prevede che *“ i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi”*.

Il combinato disposto delle norme richiamate delinea un illecito disciplinare di natura omissiva e a consumazione istantanea, che si perfeziona per il solo fatto oggettivo dell'inutile decorso del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del lodo, a prescindere dall'entità dell'importo non corrisposto e dalla durata del ritardo. Il termine in questione, essendo posto a presidio di interessi propri dell'ordinamento federale, la tutela del tesserato creditore e la regolarità della competizione, cui concorre la parità delle condizioni economiche fra le società partecipanti, è sottratto alla disponibilità negoziale delle parti del rapporto sostanziale. Il richiamo all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, contenuto nel capo di incolpazione, accede a tale fattispecie quale qualificazione del complessivo disvalore della condotta, e non quale autonomo e distinto titolo di addebito.

Tanto premesso, la vicenda risulta integralmente provata sul piano documentale. Sono infatti acquisiti agli atti i due lodi arbitrali, le comunicazioni di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata e le corrispondenti ricevute di avvenuta consegna presso l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dalla società al momento del censimento federale, ai sensi dell'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva. Nessun elemento è per contro emerso in ordine all'avvenuto pagamento delle somme accertate.

Quanto al lodo reso in favore del calciatore Arboleda, il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del 1° maggio 2026 veniva a scadere il 31 maggio 2026, giorno festivo, ed era pertanto prorogato di diritto, ai sensi dell'art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva, al primo giorno seguente non festivo, ossia al 1° giugno 2026. Quanto al lodo reso in favore del calciatore De Grazia, il termine decorrente dalla comunicazione del 23 marzo 2026 veniva a scadere il 22 aprile 2026. Non risulta che entro tali date, né successivamente, la società abbia adempiuto alle obbligazioni poste a suo carico: al 9 giugno e al 17 giugno 2026 la Lega Nazionale Dilettanti attestava l'inadempimento «a tutt'oggi», e nessuna diversa risultanza è stata acquisita nel corso del procedimento.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Va al riguardo osservato che, una volta assolto dalla Procura Federale l'onere di dimostrare i fatti costitutivi dell'illecito, e cioè l'esistenza del lodo, la sua rituale comunicazione e l'inutile decorso del termine, la dimostrazione del fatto estintivo dell'obbligazione, e cioè dell'avvenuto e tempestivo pagamento, compete ai soggetti deferiti, i quali soli ne hanno la disponibilità documentale. Nel caso di specie i deferiti sono rimasti del tutto inerti, non avendo offerto alcun elemento idoneo a comprovare l'adempimento, e ciò né in sede di indagini, né nel termine di cui all'art. 85 del Codice di Giustizia Sportiva, né all'udienza.

Sussiste la responsabilità della sig.ra Antonina Flavia Fiore. Ella rivestiva, alla scadenza di entrambi i termini di pagamento, la carica di amministratrice unica della società, con attribuzione di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e della rappresentanza, giusta delibera assembleare del 15 gennaio 2026; in tale qualità era tenuta ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento federale e, in particolare, l'adempimento delle statuizioni del Collegio Arbitrale nel termine perentorio di cui all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. La condotta omissiva serbata, protrattasi per entrambe le posizioni creditorie e mai giustificata, integra al contempo la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Sussiste, del pari, la responsabilità della società Olbia Calcio 1905 S.r.l. Essa, benché contestata nell'atto di deferimento sotto il profilo della responsabilità diretta di cui all'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ha in questa fattispecie natura propria: è infatti la società il soggetto su cui l'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. fa gravare l'obbligo di corrispondere entro trenta giorni le somme accertate con lodo, ed è alla società che l'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva riferisce direttamente la sanzione della penalizzazione in classifica. Si tratta, dunque, di un inadempimento proprio dell'ente, e non di un fatto altrui che a esso venga imputato, riservando il successivo comma 7 la sanzione dell'inibizione al dirigente che all'illecito abbia partecipato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, viene in rilievo la pluralità degli inadempimenti accertati. Le due omissioni non costituiscono manifestazione di un unico credito artificiosamente frazionato in distinte domande arbitrali, bensì riguardano due rapporti di lavoro sportivo autonomi, intercorsi con due diversi tesserati, definiti da due distinti collegi arbitrali all'esito di due separate vertenze e produttivi di due autonomi titoli, ciascuno dei quali presidiato dal proprio termine di adempimento. Ne consegue che ciascuna omissione integra un'autonoma violazione, come tale autonomamente sanzionabile.

Su tali basi il Tribunale ritiene di dovere modulare la sanzione secondo i criteri già seguiti in fattispecie sovrapponibili, nelle quali a un singolo lodo rimasto inadempito sono stati fatti corrispondere il minimo edittale di sei mesi di inibizione per il dirigente e un punto di penalizzazione per la società (Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 93/TFNSD del 14 novembre 2025), mentre a due lodi rimasti inadempiti sono stati fatti corrispondere dieci mesi di inibizione e due punti di penalizzazione (Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, decisione n. 113/TFN-SD del 9 dicembre 2025). Depongono nel medesimo senso, nel caso di specie, la rilevanza degli importi non corrisposti, l'apprezzabile durata dell'inadempimento, tuttora perdurante, e la totale inerzia serbata dai deferiti, i quali non hanno preso parte ad alcuna fase del procedimento disciplinare né offerto alcun elemento a scarico.

Alla società, pertanto, deve essere applicata la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica, in ragione di un punto per ciascuno dei lodi rimasti inadempiti, restando il minimo edittale di cui all'art. 31, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva insuperabile verso il basso, trattandosi di sanzione incidente sulla regolarità della competizione. La penalizzazione va scontata nella prima stagione sportiva utile. Alla sig.ra Antonina Flavia Fiore deve essere applicata la sanzione di dieci mesi di inibizione, superiore al minimo edittale di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva in ragione della duplicità delle violazioni, e nondimeno contenuta rispetto al cumulo materiale, in applicazione di un criterio di moderazione coerente con l'unitarietà del contesto gestionale in cui le omissioni si collocano.

Le sanzioni così determinate appaiono proporzionate alla natura e alla pluralità delle violazioni accertate, nonché adeguate sotto il profilo della loro efficacia dissuasiva, e vanno pertanto irrogate nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- alla sig.ra Antonina Flavia Fiore, mesi 10 (dieci) di inibizione;
- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

IL RELATORE
Francesco Ranieri

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai